

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1029 DEL 10/12/2020

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione riferisce quanto segue,

Premesso che con deliberazione n. 992 del 26/11/2020 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione con Veronafiore S.p.A., quale allegato facente parte integrante della medesima deliberazione, allo scopo di ottenere la disponibilità di spazi per effettuare tamponi in modalità *drive-in*, per prevenire e contrastare la diffusione del contagio da Covid19.

Considerato che all'atto della pubblicazione all'albo on-line della deliberazione di cui sopra è stata omessa, per mero errore materiale, la pubblicazione del relativo schema di accordo di collaborazione, ancorché facente parte integrante del provvedimento in parola.

Ritenuto necessario, per la motivazione sopra rappresentata, rettificare la deliberazione n. 992 del 26/11/2020.

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di integrare, per i motivi in premessa indicati, la deliberazione n. 992 del 26/11/2020, pubblicando all'albo pretorio lo schema di accordo di collaborazione facente parte integrante della medesima deliberazione;
- 2) di confermare ogni altra disposizione contenuta nella deliberazione n. 992 del 26/11/2020 sopracitata.

**Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi
Socio Sanitari**

F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola

**IL DIRETTORE GENERALE
F.TO dott. Pietro Girardi**

Il Proponente: DIRETTORE Dipartimento di Prevenzione F.TO DOTT. GIOVANNI SANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1029 DEL 10/12/2020

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, 11/12/2020

P. il Direttore
UOC Affari Generali
F.TO Sig.ra. Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

TRASMESSA PER CONOSCENZA A:

Dipartimento di Prevenzione

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI
PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19**

TRA

l'Azienda ULSS 9 Scaligera (di seguito indicata anche solo "ULSS9"), C.F./P.IVA 02573090236, con sede legale in Verona, Via Valverde n. 42, rappresentata dal dott. Pietro Girardi il quale interviene al presente atto in nome e per conto dell'Azienda nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Veronafiore S.p.A. (di seguito anche solo "Veronafiore") P.IVA 00233750231, con sede legale in Verona, Via del Lavoro 8, rappresentata dal Sig. Giovanni Mantovani, il quale interviene al presente atto in nome e per conto dell'azienda nella sua qualità di Direttore Generale.

Art.1) Premesse e oggetto

1.1) Il Direttore Generale dell'Azienda ULSS9 (di seguito anche solo "ULSS9") ha richiesto a Veronafiore S.p.A. (di seguito anche solo "Veronafiore") la disponibilità di spazi per effettuare tamponi al fine di prevenire e contrastare la diffusione del contagio da Covid-19;

1.2) Veronafiore, considerata la situazione di emergenza derivante dalla pandemia e cosciente della necessità di dover apportare il proprio contributo per affrontarla, ha ritenuto di mettere a disposizione dell'ULSS9 uno spazio adeguato per un periodo di 5 mesi al fine di svolgere l'attività di somministrazione di tamponi naso-faringei sia in modalità "drive in", che pedonale.

Art.2) Condizioni per la concessione degli spazi:

2.1 Spazi e orari:

Veronafiore mette a disposizione dell'ULSS9, con la formula del comodato gratuito, una porzione del padiglione 10 a partire dal 01 ottobre 2020 fino al 28 febbraio 2021;

L'orario indicativo giornaliero di apertura del padiglione è 7.30-18.30, da lunedì a venerdì, e 7.30-16.00 il sabato fino al 30 novembre.

Dal 1° dicembre gli orari saranno i seguenti: 6.30 – 20.00 da lunedì a domenica.

L'accesso al padiglione dovrà avvenire dalla porta carraia E con le modalità di filtro stabilite dall'ULSS stessa.

2.2 Servizi:

Veronafiore, per permettere il miglior svolgimento dell'attività di somministrazione di tamponi naso-faringei all'interno del padiglione, mette a disposizione i seguenti servizi:

- illuminazione generale;
- allestimento di box preallestiti;
- movimentazione e posa di box di accoglienza;
- movimentazione, posa e rimozione dei transennamenti in aree coperte e scoperte;
- predisposizione allacciamenti elettrici e relativi consumi elettrici;
- pulizia aree coperte comuni, pulizia trisettimanale dei bagni e dei locali situati all'interno del padiglione, utilizzo docce piano terra padiglione 10;
- materiali igienici di consumo;
- pulizia aree scoperte, svuoto cassonetti, smaltimento e trasporto materiali di risulta (solamente quelli riconducibili ai solidi urbani);
- servizi operativi con presidio della porta carraia.

Art.3) Rimborsi costi vivi

Veronafiere addebiterà ad ULSS9 i costi per l'attivazione dei servizi di cui al precedente art. 2, punto 2.2), nonché ulteriori servizi espressamente richiesti, sulla base delle preventivazioni e consuntivazioni che mensilmente gli Uffici competenti di Veronafiere trasmetteranno ad Ulss9. Per i servizi attivati nel mese di ottobre per l'avvio e la gestione quotidiana dell'attività i costi ammontano ad € 9.880 +IVA come da dettaglio allegato.

I costi dei servizi dei mesi novembre e dicembre sono stimati in complessivi € 18.600 + IVA come da prospetto allegato.

Le ulteriori integrazioni di rimborso dei costi vivi rispetto ai preventivi stimati saranno evidenziate da parte di Veronafiere entro il 5 dicembre 2020 (costi del mese di novembre) e il 5 gennaio 2021 (costi del mese di dicembre).

I costi per i servizi erogabili nei mesi di gennaio e febbraio 2021 saranno preventivati entro il 31 dicembre 2020.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, emessa da Veronafiere, mediante bonifico bancario, ai sensi dell'art. 4 del presente accordo.

Art.4) Tracciabilità dei flussi finanziari

8.1) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente accordo di collaborazione, come richiesto dagli artt. 3 e 6 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, i pagamenti di cui al presente accordo di collaborazione dovranno essere effettuati esclusivamente con bonifico bancario sul c/c bancario presso la Banco Popolare – Ag. Cassa Mercato in Viale del Lavoro, 8 - Verona IT 37 K 05034 11751 000000124030 – SWIFT: BAPPIT21011 – Banco B.P.M. Spa – Ag. Cassa Mercato

8.2) Le persone delegate ad operare sul c/c bancario sopra indicato sono:

Dott. Maurizio Danese – Presidente e Legale Rappresentante di Veronafiere – C.F. DNS MRZ62 M26H 522A

Dott. Giovanni Mantovani – Direttore Generale – C.F. MNT GNN 57R18 L781M

Dott. Claudio Solignani - Direttore Amministrazione Finanza e Controllo – C.F. SLG CLD 71D25 L885I.

8.3) Inoltre in relazione a quanto previsto dall'art.3 – punto 5 della Legge 136/2010, l'Ulss9 dovrà comunicare a Veronafiere il CIG (ed il CUP se dovuto), relativo alle attività oggetto del presente accordo.

8.4) Il conto corrente sopraindicato verrà utilizzato per tutti i rapporti presenti e futuri tra Veronafiere e l'ULSS9.

Art.5) Responsabile operativo

L'ULSS9 indica sin d'ora a Veronafiere che il responsabile operativo fornito di adeguati poteri, per qualsiasi rapporto organizzativo è il dr. Alessandro Ortombina, con il supporto amministrativo del dr. Stefano Zenari.

Art.6) Regolamentazioni

10.1) l'ULSS9 si obbliga ad usare gli spazi concessi osservando una diligenza superiore a quella ordinariamente definita del "buon padre di famiglia" nonché il Regolamento Tecnico di Veronafiere. A tale riguardo si conviene che l'abuso nel godimento del bene concesso non è necessariamente conseguente unicamente al verificarsi di danni materiali, ma può consistere in qualsiasi comportamento lesivo degli interessi di Veronafiere.

10.2) l'ULSS9 dovrà restituire le aree utilizzate entro i termini convenuti, nello stato medesimo in cui le ha ricevute.

Art.7) Obblighi assicurativi

L'ULSS9 attesta che sussiste una copertura assicurativa RCT per le attività svolte all'interno degli spazi concessi.

Art.8) Durata dell'accordo

Il presente accordo è valido nel periodo che va dal 01/10/2020 al 28/02/2021.

Art. 9) - Modalità di sottoscrizione, imposta di bollo e registrazione

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q- bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.

Il presente accordo:

- è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e assolta in modo virtuale da AULSS 9, ex art. 15 del DPR n. 642/1972 – Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verona n. 65626/2001.;
- sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della Parte che ne richiederà la registrazione.

Art.10) Condizioni generali dell'accordo

L'ULSS9 si impegna ad operare secondo le previsioni enunciate nel presente accordo, nonché secondo le condizioni generali definite per collaboratori e fornitori di Veronafiery, accessibili attraverso collegamento al seguente sito: <http://www.veronafiery.it/notelegali/>.

L'ULSS9 sottoscrivendo il presente accordo dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente i contenuti delle condizioni generali di cui sopra, dichiarandosi consapevole delle conseguenze ed eventuali sanzioni derivanti dalla violazione dei principi e delle norme ivi previste.

VERONAFIERE S.P.A.
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mantovani

l'Azienda ULSS9 Scaligera
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le parti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole: art. 3 (Rimborsi costi vivi); art. 4 (Tracciabilità dei flussi finanziari); art. 5 (Responsabile operativo); art. 6 (Regolamentazioni); art. 7 (Obblighi assicurativi), art. 9 (Modalità di sottoscrizione, imposta di bollo e registrazione) e art. 10 (Condizioni generali dell'accordo).

VERONAFIERE S.P.A.
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mantovani

l'Azienda ULSS9 Scaligera
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi